

Per i deputati delle Città, e delle
 Communità dell' vbbidienza della si-
 gnoria, non sono mai ammessi all' vdi-
 enza del Collegio senza queste, tie
 condizioni, cioè vna lettera di creden-
 za del Rettore, ò Podestà del luogo,
 d'onde sono mandati: vna memoria
 delle loro domande scritte da mano
 propria di questo Rettore, ed vn' altra
 lettera suggellata da esso, dove propo-
 ne il suo parere al Senato, affinche il
 Prencipe non sia sovrapreso. Mà si
 questi deputati vengono à lamentarsi
 contro il loro Podestà, il che è raro,
 basta all'ora che abbino vna lettera
 di credenza della loro comunità
 per esser' ammessi.

Appartiene in fine al Collegio di
 convocare il Senato, mà per vna de-
 pendenza mutua quello gli abbidisce
 altresì, eseguendo le sue risoluzioni,
 e li suoi ordini. Vno propone, e l'altro
 dispone, e questi due Consigli tratta-
 no sempre di concerto. Quando il
 Senato hà ricevuto qualche scontento
 da vn Prencipe, e ne vuol mostra-
 re qualche risentimento egli fa rifiuta-